

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIURISDIZIONE: IL RISCHIO DI DISCUTERE IL FUTURO DIMENTICANDO IL PRESENTE

*Interoperabilità dei sistemi, sicurezza dei dati e uso responsabile degli strumenti
generativi nel lavoro del magistrato*

di Cesare Parodi e Mario Nicolini

Il dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale applicata alla giustizia tende a concentrarsi prevalentemente sui rischi teorici derivanti dall'utilizzo di sistemi algoritmici nell'attività giurisdizionale, trascurando spesso le criticità organizzative che già oggi incidono sull'efficienza degli uffici giudiziari. Muovendo dall'analisi della situazione italiana e dalla comparazione con le più recenti esperienze europee, il presente contributo sostiene che il primo problema della giustizia digitale non sia rappresentato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla mancanza di una reale interoperabilità tra i sistemi informatici esistenti. In tale prospettiva vengono esaminati i temi della sicurezza informatica, della protezione dei dati giudiziari e dell'utilizzo di Microsoft Copilot all'interno dell'ambiente Microsoft 365 del Ministero della Giustizia, evidenziando la necessità di distinguere tra strumenti aperti e sistemi operanti in contesti tecnologici protetti. L'articolo propone una lettura pragmatica del fenomeno: l'intelligenza artificiale non rappresenta un sostituto del magistrato, ma uno strumento destinato a supportarne l'attività professionale, liberando tempo ed energie da dedicare alle funzioni propriamente decisionali. In conclusione, si sostiene che il vero rischio per la giurisdizione non sia l'innovazione governata, bensì l'incapacità di governare l'innovazione stessa. Il contributo insiste inoltre su tre profili ulteriori: la necessità di spostare il baricentro del discorso dal "se" al "come" utilizzare l'intelligenza artificiale nella giustizia; l'esigenza di accompagnare l'impiego di modelli predittivi con un rafforzamento della preparazione giuridica e delle capacità cognitive del magistrato; la centralità, per gli uffici di procura, della costruzione condivisa di prompt di elevata qualità, quale nuova infrastruttura del coordinamento investigativo nazionale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il paradosso italiano: l'assenza di interoperabilità come fattore di inefficienza. – 3. Un dibattito spesso rivolto al futuro e troppo poco al presente. – 4. *Copilot* e la questione della sicurezza: un problema reale o un falso problema? – 5. Una domanda che il dibattito italiano sembra evitare: è necessario anonimizzare? – 6. Il principio di proporzionalità come criterio di valutazione. – 7. La comparazione europea e il progressivo superamento delle paure iniziali. – 8. L'intelligenza artificiale non sostituisce il magistrato: libera il magistrato. – 9. Il tempo della decisione come risorsa costituzionale. – 10. L'Ufficio per il processo e la nuova organizzazione della conoscenza. – 11. Il rischio della sottoinnovazione. – 12. Intelligenza artificiale e coordinamento investigativo negli uffici di procura. – 13. Governare l'innovazione invece di subirla. – 14. La lezione che emerge dalla comparazione europea. – 15. Il magistrato del futuro e il rischio di una falsa alternativa. – 16. Conclusioni. Il vero rischio non è l'intelligenza artificiale.

1. Introduzione

L'intelligenza artificiale costituisce oggi uno dei temi maggiormente dibattuti nel mondo della giustizia. Il fenomeno non riguarda soltanto il legislatore o la dottrina, ma investe in misura crescente la concreta organizzazione degli uffici giudiziari, la formazione dei magistrati, le modalità di svolgimento dell'attività professionale degli avvocati e, più in generale, il rapporto tra innovazione tecnologica e amministrazione della giurisdizione. Non vi è ormai settore dell'ordinamento che non sia stato coinvolto, almeno in prospettiva, da riflessioni sulle opportunità e sui rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa¹.

La rapidità con cui tali questioni sono entrate nel dibattito pubblico ha prodotto, come spesso accade, una notevole proliferazione di analisi teoriche. Si discute della possibilità che un algoritmo influenzi il contenuto delle decisioni giudiziarie, della compatibilità tra sistemi predittivi e principio del libero convincimento, dei rischi derivanti dall'opacità dei modelli linguistici, dei possibili effetti discriminatori connessi ai *bias* presenti nei dati di addestramento e, soprattutto, della necessità di preservare la centralità della decisione umana nell'esercizio della funzione giurisdizionale².

Si tratta certamente di interrogativi fondamentali. Tuttavia, osservando il dibattito da una prospettiva più concreta, emerge l'impressione che una parte significativa della riflessione attuale rischi di svilupparsi attorno a problemi potenziali, talora ancora lontani dall'attuale stadio di evoluzione tecnologica, trascurando invece criticità già oggi immediatamente percepibili da chi opera quotidianamente negli uffici giudiziari.

Mentre si discute della possibilità che un giorno un algoritmo possa incidere sulla decisione del giudice, magistrati e personale amministrativo continuano infatti a lavorare in un ecosistema digitale caratterizzato da una frammentazione che spesso compromette proprio quegli obiettivi di efficienza che l'innovazione tecnologica dovrebbe perseguire.

Per tale ragione, prima ancora di interrogarsi sul rapporto tra intelligenza artificiale e giurisdizione, potrebbe essere opportuno soffermarsi su una questione preliminare: comprendere se il problema principale della giustizia digitale italiana sia davvero l'intelligenza artificiale oppure, più semplicemente, la mancata integrazione dei sistemi informatici già esistenti.

2. Il paradosso italiano: l'assenza di interoperabilità come fattore di inefficienza.

La trasformazione digitale della giustizia italiana ha compiuto negli ultimi anni passi straordinariamente significativi. Il processo civile telematico, il processo penale

¹ G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giuffrè, Milano, 2022; A. Simoncini, M. Longo, *Intelligenza artificiale e pubblici poteri*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

² Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), considerando 27, 71 e 73.

telematico, la progressiva informatizzazione degli archivi e l'introduzione dell'Ufficio per il processo rappresentano risultati che soltanto pochi anni fa sarebbero stati difficilmente immaginabili.

Proprio per questa ragione appare ancora più evidente una contraddizione che caratterizza l'attuale fase evolutiva. La crescita degli strumenti informatici disponibili non sempre è stata accompagnata da un parallelo incremento della loro capacità di comunicare reciprocamente³.

Chiunque lavori quotidianamente negli uffici giudiziari conosce bene tale fenomeno. Console, APP, Italgire, TIAP, applicativi documentali, banche dati ministeriali e piattaforme locali costituiscono spesso ambienti autonomi che dialogano soltanto in misura limitata. L'informazione esiste ma non sempre è facilmente raggiungibile; il documento è disponibile ma necessita di passaggi ulteriori per essere utilizzato efficacemente; il dato è presente ma non sempre può essere valorizzato all'interno dell'intero ecosistema informatico.

Tale situazione genera inevitabilmente costi organizzativi. Il magistrato è costretto a ripetere ricerche, consultare archivi differenti e muoversi fra sistemi che spesso non condividono la medesima architettura informativa. Ne deriva una dispersione di tempo e di energie che finisce per sottrarre risorse alle attività propriamente giurisdizionali.

Da questa prospettiva il vero salto di qualità non consiste necessariamente nell'introduzione di nuovi strumenti di intelligenza artificiale, ma nella costruzione di un ambiente digitale integrato nel quale i diversi applicativi possano comunicare tra loro nel rispetto delle necessarie garanzie di sicurezza. L'interoperabilità costituisce oggi uno dei principi fondamentali della moderna amministrazione digitale europea e rappresenta la preconditione di qualsiasi seria evoluzione tecnologica del settore giustizia⁴.

3. Un dibattito spesso rivolto al futuro e troppo poco al presente.

L'errore metodologico che sembra emergere in una parte della discussione contemporanea consiste nell'assumere come riferimento principale scenari estremi e altamente improbabili. L'ipotesi del giudice artificiale, della decisione integralmente automatizzata o della sostituzione della funzione interpretativa umana continua ad occupare una posizione centrale nel dibattito pubblico.

L'analisi delle più recenti esperienze europee dimostra invece un quadro assai diverso. Nella quasi totalità degli ordinamenti esaminati dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, l'intelligenza artificiale viene concepita come uno strumento di supporto all'attività professionale del magistrato e non come un soggetto alternativo al giudice.

³ M. GIALUZ, D. NEGRI, *Il processo penale telematico*, Giuffrè, Milano, 2024.

⁴ Regolamento (UE) 2024/903 (Interoperable Europe Act).

Le applicazioni effettivamente sperimentate riguardano soprattutto la ricerca documentale, l'organizzazione delle informazioni, la sintesi di documenti complessi, la trascrizione automatica, la traduzione assistita e il miglioramento della gestione organizzativa degli uffici.

La vera domanda, pertanto, non è se l'intelligenza artificiale possa sostituire il giudice. La questione realmente rilevante è comprendere se essa possa restituire al giudice il tempo e le energie necessarie per esercitare meglio la propria funzione.

In questa prospettiva, la questione non può più essere formulata nei termini, ormai in parte superati, del *se* utilizzare l'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia. La domanda realmente decisiva è, piuttosto, *come* utilizzarla: con quali limiti, con quali garanzie, con quali controlli, con quali competenze professionali e all'interno di quali architetture tecnologiche. Continuare a collocare il confronto sul piano dell'alternativa radicale tra accettazione e rifiuto significherebbe non solo fraintendere la natura del fenomeno, ma anche esporsi al rischio di una progressiva irrilevanza istituzionale. Mentre la giurisdizione discute ancora se avvicinarsi alla tecnologia, gli altri attori del sistema giustizia — a cominciare dai grandi studi legali — stanno già investendo risorse ingenti, talora nell'ordine di centinaia di migliaia di euro, per acquisire strumenti, competenze e vantaggi organizzativi fondati sull'intelligenza artificiale. Se la magistratura non accetta di misurarsi tempestivamente con questo mutamento, non governerà il processo: lo subirà.

4. Copilot e la questione della sicurezza: un problema reale o un falso problema?

Uno dei temi più frequentemente evocati nel dibattito contemporaneo riguarda la sicurezza dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale all'interno degli uffici giudiziari.

Le preoccupazioni sono legittime. La tutela della riservatezza, la protezione delle indagini, il trattamento dei dati personali e la sicurezza delle informazioni costituiscono valori essenziali dell'amministrazione della giustizia. Tuttavia, proprio per tale ragione, la discussione deve svilupparsi sulla base di elementi tecnici verificabili e non di timori astratti.

La documentazione predisposta dal Ministero della Giustizia in occasione della sperimentazione di *Microsoft Copilot* consente di affrontare la questione secondo una prospettiva nuova⁵. Particolarmente rilevanti appaiono inoltre i chiarimenti formalmente forniti da *Microsoft* al Ministero, dai quali emerge che il sistema opera all'interno del tenant dedicato dell'organizzazione, che i dati restano nel perimetro *Microsoft 365* del Ministero e che non vengono utilizzati per l'addestramento dei modelli linguistici⁶.

⁵ Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia, *Nota informativa sulla sperimentazione Microsoft Copilot*, 2026.

⁶ *Microsoft Italia*, comunicazione al Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia, febbraio 2026.

Il dibattito dovrebbe dunque concentrarsi meno su categorie astratte e più sulla concreta architettura tecnica dei sistemi utilizzati.

5. Una domanda che il dibattito italiano sembra evitare: è necessario anonimizzare?

Se un atto giudiziario può essere conservato all'interno dell'ambiente *Microsoft 365* del Ministero, archiviato in *OneDrive*, trasmesso tramite *Outlook* e condiviso con soggetti autorizzati all'interno dello stesso dominio, per quale ragione il medesimo documento dovrebbe diventare automaticamente problematico quando viene utilizzato da *Copilot* all'interno del medesimo ambiente tecnologico?

Questa domanda costituisce probabilmente il vero nodo teorico e pratico della questione.

Non si tratta di affermare che ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale sia sempre e comunque legittimo. Si tratta piuttosto di comprendere se esista un rischio ulteriore, specifico e concretamente individuabile rispetto a quello già accettato nell'utilizzo ordinario delle infrastrutture digitali ministeriali.

La questione assume particolare rilevanza con riferimento ad una prescrizione frequentemente evocata nel dibattito pubblico: quella della preventiva anonimizzazione degli atti giudiziari destinati ad essere elaborati mediante strumenti di intelligenza artificiale.

Tale cautela appare certamente giustificata quando il trattamento avvenga mediante sistemi esterni all'amministrazione, collocati al di fuori del perimetro tecnologico istituzionale, ovvero quando non vi siano garanzie circa la localizzazione dei dati, le modalità di conservazione delle informazioni o il possibile utilizzo dei contenuti ai fini dell'addestramento dei modelli. In tali ipotesi l'anonimizzazione rappresenta uno strumento essenziale di riduzione del rischio.

Diversa appare, tuttavia, la situazione qualora si assuma come corretta la ricostruzione tecnica fornita dal Ministero della Giustizia e da *Microsoft* con riguardo all'utilizzo di *Copilot* all'interno dell'ambiente *Microsoft 365* istituzionale. Se, infatti, il documento rimane nel tenant ministeriale, se continua ad essere soggetto alle medesime regole di autorizzazione, se il sistema non utilizza i dati per finalità di addestramento, se la conservazione delle informazioni avviene nel medesimo contesto infrastrutturale già utilizzato quotidianamente per l'archiviazione e la condivisione degli atti, allora l'elaborazione mediante *Copilot* non sembra determinare una circolazione del dato qualitativamente diversa da quella che già si verifica attraverso gli altri strumenti dell'ecosistema *Microsoft 365*.

In questa prospettiva, la richiesta di una preventiva anonimizzazione generalizzata degli atti rischierebbe di introdurre un adempimento il cui costo organizzativo potrebbe risultare assai elevato senza che sia immediatamente percepibile il corrispondente beneficio in termini di sicurezza. L'anonimizzazione, infatti, non

costituisce un'attività neutra. Essa richiede tempo, comporta risorse aggiuntive e, soprattutto, rischia di impoverire il contenuto informativo del documento proprio quando l'obiettivo dell'analisi consiste nel ricostruire relazioni soggettive, dinamiche processuali, rapporti patrimoniali o sequenze investigative nelle quali l'identità dei soggetti coinvolti rappresenta un elemento essenziale per la piena comprensione del fascicolo.

Da ciò non deriva, naturalmente, che ogni atto processuale possa essere utilizzato indiscriminatamente e senza limiti. Permane la necessità di rispettare le regole sulla classificazione delle informazioni, sulla segretezza delle indagini, sulla protezione dei dati personali e sulle autorizzazioni all'accesso. Ma tali regole operano già oggi per ogni documento conservato e trattato all'interno dell'ambiente digitale ministeriale e non sembrano richiedere, in presenza delle garanzie tecniche descritte, un regime radicalmente diverso per il solo fatto che il documento venga elaborato mediante uno strumento generativo.

In altri termini, il problema non dovrebbe essere quello di stabilire se un atto giudiziario debba essere anonimizzato perché utilizzato da *Copilot*. La questione dovrebbe piuttosto consistere nel verificare se l'utilizzo di *Copilot* modifichi effettivamente il livello di esposizione del dato rispetto alle modalità di trattamento già normalmente consentite all'interno del sistema informativo della giustizia. Se tale incremento di rischio non viene dimostrato, l'anonimizzazione preventiva tende a trasformarsi da misura di sicurezza in presupposto ideologico dell'utilizzo della tecnologia.

Ed è forse proprio questo il punto sul quale il dibattito italiano dovrebbe concentrare maggiormente la propria attenzione: non l'esistenza astratta di rischi teoricamente immaginabili, ma la concreta individuazione di rischi ulteriori rispetto a quelli che l'amministrazione giudiziaria considera già accettabili e governabili nell'utilizzo quotidiano dei propri strumenti informatici.

6. Il principio di proporzionalità come criterio di valutazione.

Ogni limitazione all'utilizzo di uno strumento tecnologico potenzialmente utile dovrebbe essere giustificata dall'esistenza di un rischio concreto, attuale e verificabile. Tale conclusione discende direttamente dal principio di proporzionalità, cardine della cultura giuridica europea⁷.

Se un determinato utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene all'interno di un ambiente controllato, soggetto alle stesse regole di sicurezza già applicate ad altri strumenti digitali istituzionali, appare difficile giustificare limitazioni fondate esclusivamente sulla novità della tecnologia.

⁷ Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland*, cause riunite C-293/12 e C-594/12.

7. La comparazione europea e il progressivo superamento delle paure iniziali.

L'analisi delle risposte fornite dagli Stati membri al questionario predisposto dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei mostra un dato estremamente significativo: nessun ordinamento democratico attribuisce all'intelligenza artificiale un ruolo sostitutivo del giudice⁸.

Le applicazioni oggi sperimentate riguardano prevalentemente la ricerca documentale, l'organizzazione delle informazioni, la traduzione, la trascrizione automatica e la gestione dei dati processuali.

La comparazione dimostra dunque come il vero tema non sia la sostituzione della decisione umana, ma la costruzione di forme di cooperazione tra competenze professionali e strumenti tecnologici⁹.

8. L'intelligenza artificiale non sostituisce il magistrato: libera il magistrato.

Una volta chiarito che il tema della sicurezza deve essere affrontato sulla base di dati concreti e non di rappresentazioni astratte, diventa possibile affrontare quella che probabilmente costituisce la questione più delicata dell'intero dibattito: il rapporto tra intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale.

Nell'immaginario collettivo il tema viene spesso rappresentato come uno scontro tra due modelli alternativi. Da una parte vi sarebbe il giudice umano, depositario della sensibilità giuridica, della capacità interpretativa e dell'esperienza professionale; dall'altra un algoritmo destinato progressivamente a sostituirla le funzioni mediante processi di automazione sempre più avanzati.

Si tratta, tuttavia, di una rappresentazione che non trova riscontro né nel quadro normativo europeo né nelle concrete sperimentazioni in corso nei principali paesi occidentali.

L'intera disciplina europea dell'intelligenza artificiale si fonda infatti sul principio opposto. I sistemi utilizzati nel settore giudiziario vengono qualificati come sistemi ad alto rischio proprio perché l'Unione europea considera essenziale preservare la supervisione umana e la responsabilità personale del decisore. Anche la recentissima legislazione italiana in materia di intelligenza artificiale si colloca nella medesima prospettiva, stabilendo espressamente che l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti, l'apprezzamento delle prove e l'adozione dei provvedimenti restano integralmente riservati al giudice e al pubblico ministero.

In realtà, osservando il lavoro quotidiano di qualsiasi magistrato, emerge immediatamente come la maggior parte del tempo professionale non venga assorbita

⁸ CCJE, *Compilation of all Responses to the Questionnaire for Opinion No. 29 (2026) concerning Artificial Intelligence and the Judiciary*, Strasburgo, 2026.

⁹ CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment*, Strasburgo, 2018.

dall'attività decisionale in senso stretto, bensì da una lunga serie di attività preparatorie. Lo studio del fascicolo, la ricerca della documentazione rilevante, la ricostruzione cronologica degli eventi, l'individuazione delle questioni controverse, il confronto tra documenti differenti, la consultazione della giurisprudenza e della dottrina, la predisposizione di schemi, appunti e sintesi costituiscono attività indispensabili, ma diverse dalla decisione propriamente detta.

Ed è proprio in questo spazio che si collocano le applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale.

Quando un sistema è in grado di sintetizzare centinaia di pagine di documentazione, individuare rapidamente le principali questioni giuridiche presenti in un fascicolo, comparare versioni successive dello stesso documento o costruire una cronologia coerente di eventi complessi, esso non esercita una funzione giurisdizionale. Riduce semplicemente il tempo necessario per svolgere attività preliminari che continuano ad essere sottoposte alla verifica critica del magistrato.

In questa prospettiva il tema assume una dimensione completamente diversa. Non si tratta di domandarsi se la macchina possa sostituire il giudice. Si tratta di comprendere se la macchina possa consentire al giudice di dedicare più tempo alle attività che soltanto il giudice può svolgere.

Proprio perché tali strumenti operano secondo logiche probabilistiche e predittive, il loro rendimento qualitativo dipende in misura decisiva dalla competenza di chi li utilizza. L'intelligenza artificiale non sostituisce la conoscenza dell'argomento: la presuppone. Quanto più il magistrato conosce in profondità la materia sulla quale interroga il sistema, tanto più è in grado di formulare richieste corrette, valutare criticamente le risposte, coglierne omissioni, errori, semplificazioni o indebite generalizzazioni. Il rischio, altrimenti, non è soltanto quello dell'allucinazione del modello, ma quello, più insidioso, dell'allucinazione dell'utente: la tendenza ad accettare come plausibile ciò che appare linguisticamente ben costruito, pur non essendo giuridicamente fondato.

Da ciò deriva una conseguenza organizzativa essenziale. Il tempo eventualmente liberato dall'intelligenza artificiale non dovrebbe essere consumato in una mera accelerazione quantitativa del lavoro, ma reinvestito nell'innalzamento della preparazione giuridica, della capacità di analisi, della qualità della motivazione e, più in generale, delle prestazioni cognitive del magistrato. Se il risparmio di tempo prodotto dalle macchine dovesse tradursi soltanto in un aumento meccanico della produttività, il risultato finale potrebbe essere un appiattimento verso il basso della qualità complessiva del lavoro giudiziario. Se, invece, quel tempo viene destinato allo studio, alla riflessione, alla verifica critica e alla formazione, l'intelligenza artificiale può diventare non un fattore di impoverimento, ma un moltiplicatore di qualità professionale.

In questa prospettiva, il ruolo delle istituzioni di autogoverno e della formazione giudiziaria sarà decisivo. Consiglio superiore della magistratura, Scuola superiore della magistratura, strutture territoriali di formazione e articolazioni organizzative degli uffici dovranno operare in modo convergente, affinché l'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale non sia ridotta a un addestramento tecnico all'uso di un *software*, ma diventi parte di una più ampia educazione alla decisione nell'ecosistema digitale. La sfida non

è insegnare al magistrato a delegare alla macchina, ma insegnargli a interrogarla, controllarla e correggerla senza rinunciare alla propria responsabilità culturale e istituzionale.

9. Il tempo della decisione come risorsa costituzionale.

Vi è un aspetto che raramente emerge nel dibattito sull'intelligenza artificiale e che invece dovrebbe occupare una posizione centrale. L'indipendenza della magistratura non costituisce soltanto una garanzia istituzionale. Essa presuppone anche la disponibilità delle condizioni materiali necessarie per un esercizio effettivo della funzione.

Un magistrato sommerso da carichi di lavoro eccessivi, costretto a dedicare una parte rilevante della propria attività a compiti meramente ripetitivi, vede inevitabilmente ridursi il tempo disponibile per le attività di maggiore qualità professionale.

Da questo punto di vista, il problema dell'efficienza organizzativa non può essere ridotto a una questione aziendalistica o produttivistica. Esso investe direttamente la qualità della giurisdizione.

Una decisione ben motivata richiede tempo.

L'analisi accurata di una prova richiede tempo.

L'approfondimento di una questione giuridica complessa richiede tempo.

La riflessione critica che precede l'adozione di una decisione richiede tempo.

Se una parte di questo tempo viene assorbita da attività che potrebbero essere semplificate mediante strumenti tecnologici adeguatamente controllati, il rischio non è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il rischio è il mancato utilizzo di strumenti che potrebbero rendere più efficace l'esercizio della funzione giurisdizionale.

In questo senso l'efficienza organizzativa non rappresenta un valore alternativo rispetto alle garanzie della giurisdizione. Al contrario, ne costituisce uno dei presupposti.

L'intelligenza artificiale può contribuire a tale obiettivo soltanto se viene concepita come uno strumento al servizio dell'attività professionale del magistrato e non come un sostituto del suo ragionamento.

Ed è esattamente questa la direzione seguita dalle principali esperienze europee. Dalla Germania alla Norvegia, dalla Francia al Belgio, emerge una visione nella quale la tecnologia viene considerata un mezzo per aumentare la qualità complessiva del lavoro giudiziario, non per spersonalizzarlo.

10. L'Ufficio per il processo e la nuova organizzazione della conoscenza.

Le riflessioni appena svolte assumono una rilevanza ancora maggiore se lette alla luce dell'esperienza dell'Ufficio per il processo.

L'introduzione di tale istituto ha rappresentato probabilmente la più importante innovazione organizzativa della giustizia italiana degli ultimi decenni. Per la prima volta il legislatore ha riconosciuto esplicitamente che la qualità della decisione giudiziaria dipende anche dall'esistenza di una struttura organizzativa in grado di supportare il magistrato nello svolgimento della sua attività.

La logica sottesa all'Ufficio per il processo e quella che ispira molte applicazioni dell'intelligenza artificiale presentano, sotto questo profilo, sorprendenti analogie. In entrambi i casi l'obiettivo non consiste nel sostituire il giudice.

L'obiettivo consiste nel liberare il giudice da una parte delle attività preparatorie affinché possa concentrare la propria attenzione sul momento decisionale.

Naturalmente esistono differenze profonde tra il contributo fornito da un collaboratore umano e quello derivante da uno strumento tecnologico. Nessuna applicazione informatica può sostituire il confronto culturale, la sensibilità giuridica o il dialogo professionale che caratterizza il lavoro di gruppo all'interno degli uffici giudiziari.

Tuttavia, sarebbe un errore ignorare come alcune attività svolte oggi da personale altamente qualificato possano essere almeno in parte agevolate da strumenti di automazione intelligente.

La classificazione dei documenti, la ricerca preliminare della giurisprudenza, l'individuazione di parole chiave, la costruzione di schemi riassuntivi e la predisposizione di cronologie rappresentano esempi tipici di attività nelle quali il supporto tecnologico potrebbe consentire una più efficiente distribuzione delle risorse disponibili.

In questa prospettiva l'intelligenza artificiale non si pone in alternativa all'Ufficio per il processo. Potrebbe invece rappresentarne un'evoluzione naturale, contribuendo a trasformare gli operatori da esecutori di attività ripetitive in professionisti sempre più orientati verso compiti ad alto contenuto cognitivo.

11. Il rischio della sottoinnovazione.

Il dibattito italiano tende tradizionalmente a concentrarsi sui rischi derivanti dall'innovazione tecnologica. Si tratta di una prospettiva comprensibile e, sotto molti profili, necessaria.

Ogni innovazione introduce inevitabilmente nuove criticità e richiede adeguati meccanismi di controllo. Meno frequentemente ci si interroga sui rischi derivanti dalla mancata innovazione.

Eppure, questi rischi esistono.

Una giustizia incapace di utilizzare strumenti disponibili e sicuri rischia progressivamente di perdere efficienza rispetto ad altri sistemi nazionali. Una magistratura che rinunci ad acquisire competenze nel settore dell'intelligenza artificiale rischia di trovarsi in una posizione di crescente dipendenza rispetto agli altri attori del sistema giustizia, i quali stanno invece investendo massicciamente in tali tecnologie.

Non va dimenticato che avvocati, grandi studi professionali, imprese, amministrazioni pubbliche e università stanno già sperimentando e utilizzando strumenti di intelligenza artificiale in misura sempre maggiore.

Pretendere che l'unico soggetto chiamato a non conoscere tali strumenti sia proprio il magistrato rischierebbe di produrre un risultato paradossale.

La conoscenza della tecnologia non implica necessariamente il suo utilizzo indiscriminato.

Al contrario, è proprio la conoscenza che consente di individuarne limiti, rischi e potenzialità.

La sperimentazione avviata dal Ministero della Giustizia sembra muoversi precisamente in questa direzione, affermando che l'obiettivo non consiste nell'adottare una tecnologia, bensì nel comprenderla e governarla consapevolmente.

Si tratta di un'impostazione che appare condivisibile. La vera alternativa non è tra utilizzo e non utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'alternativa è tra una conoscenza critica della tecnologia e una sua demonizzazione preventiva.

Nel lungo periodo, la seconda opzione appare probabilmente la più rischiosa.

Soprattutto, non può essere ignorato il dato competitivo del contesto esterno. Nel processo penale contemporaneo l'asimmetria non riguarda soltanto le risorse economiche o organizzative, ma sempre più anche la capacità di trattare informazioni. Se il difensore dispone di strumenti avanzati per analizzare rapidamente atti, intercettazioni, consulenze e flussi documentali, mentre l'ufficio giudiziario rimane ancorato a procedure manuali o a sistemi non interoperabili, il problema non è più soltanto di efficienza interna. Diventa un problema di equilibrio complessivo del sistema, perché la capacità di comprendere tempestivamente la complessità del fascicolo incide direttamente sulla qualità dell'esercizio dell'azione penale e sulla parità effettiva delle armi cognitive nel processo.

12. Intelligenza artificiale e coordinamento investigativo negli uffici di procura.

La riflessione sul rischio della sottoinnovazione assume un significato ancora più specifico se riferita agli uffici di procura. In tale ambito, infatti, l'intelligenza artificiale non viene in rilievo soltanto come strumento di ausilio individuale al singolo magistrato nella redazione di atti, nella sintesi di documenti o nella ricerca di materiali giuridici. Essa può incidere su un piano diverso e più propriamente organizzativo: quello della capacità dell'ufficio requirente di governare informazioni complesse, individuare connessioni tra procedimenti, valorizzare ricorrenze investigative e assicurare un coordinamento effettivo tra fascicoli, gruppi di lavoro e articolazioni territoriali.

Il lavoro del pubblico ministero, soprattutto nei procedimenti di maggiore complessità, è sempre più frequentemente caratterizzato dalla necessità di trattare masse documentali estese, flussi comunicativi plurimi, informative di polizia giudiziaria stratificate, esiti di attività tecniche, consulenze, dati bancari, tracciamenti informatici, sequestri digitali e materiali provenienti da procedimenti diversi. In questo contesto, la qualità dell'azione investigativa non dipende soltanto dalla corretta applicazione delle

norme processuali o dalla capacità di formulare una determinata ipotesi accusatoria. Dipende anche dalla possibilità di orientarsi tempestivamente dentro una quantità di informazioni che, senza strumenti adeguati, rischia di eccedere la capacità ordinaria di elaborazione individuale e di rendere più difficile la stessa individuazione delle priorità investigative.

È proprio su questo terreno che l'intelligenza artificiale può assumere una funzione diversa da quella, più immediata, di semplice assistente redazionale. L'analisi comparata di fascicoli, la costruzione di cronologie investigative, l'individuazione di ricorrenze operative, la sintesi di informative particolarmente complesse, la ricerca di collegamenti tra soggetti, luoghi, società, utenze, veicoli o flussi finanziari, la predisposizione di schemi di delega e la verifica della completezza degli accertamenti costituiscono attività nelle quali il supporto tecnologico può contribuire non a sostituire la valutazione del pubblico ministero, ma a rendere più ordinata, verificabile e condivisibile la base informativa sulla quale tale valutazione si fonda.

La questione, tuttavia, non può essere ridotta alla disponibilità dello strumento. Come ogni magistrato che abbia iniziato a utilizzare seriamente sistemi generativi comprende rapidamente, la qualità del risultato dipende in misura decisiva dalla qualità della domanda. Un *prompt* generico produce, di regola, risposte generiche; un *prompt* giuridicamente impreciso espone al rischio di risultati apparentemente plausibili ma inutilizzabili; un *prompt* costruito senza adeguata consapevolezza investigativa può determinare sintesi fuorvianti, omissioni rilevanti o letture semplificate di materiali complessi. In altri termini, nel lavoro di procura il *prompt* non è un accessorio linguistico, ma una componente della metodologia investigativa.

Per questa ragione, la costruzione di *prompt* giuridicamente accurati e investigativamente efficaci non dovrebbe essere lasciata alla sola iniziativa individuale dei singoli magistrati. Essa dovrebbe diventare oggetto di un investimento istituzionale esplicito. Occorre elaborare modelli di interrogazione verificati, progressivamente affinati, condivisi tra gli uffici e adattabili alle diverse tipologie di procedimenti: criminalità organizzata, reati economici, violenza di genere, pubblica amministrazione, sicurezza del lavoro, criminalità informatica. Ciascuno di questi ambiti presenta infatti esigenze conoscitive diverse, differenti strutture probatorie, differenti rischi di errore e differenti modalità di organizzazione delle informazioni. Un *prompt* utile per sintetizzare un'informativa in materia di maltrattamenti non coincide necessariamente con quello necessario per ricostruire una frode fiscale, analizzare un flusso finanziario o verificare la tenuta di una contestazione associativa.

Una simile attività di costruzione condivisa avrebbe anche un ulteriore vantaggio: consentirebbe di trasformare l'esperienza dei singoli uffici in patrimonio comune della magistratura requirente. Oggi molte buone prassi investigative nascono all'interno di specifiche procure, gruppi specializzati o singoli procedimenti, ma faticano a circolare in modo stabile e sistematico. L'intelligenza artificiale, se governata correttamente, potrebbe diventare anche uno strumento di razionalizzazione di tali prassi, favorendo la predisposizione di schemi comuni, *checklist* investigative, modelli di lettura dei fascicoli e criteri di controllo degli *output*. Non si tratterebbe di uniformare

meccanicamente il lavoro del pubblico ministero, ma di rendere condivisibili metodi di analisi che possano essere adattati criticamente ai singoli casi.

È una sfida che dovrebbe essere assunta anche a livello centrale. La Procura generale presso la Corte di cassazione, per la funzione di raccordo che le è propria e per la posizione istituzionale che occupa nel sistema della magistratura requirente, potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella promozione di linee comuni, nella raccolta delle migliori prassi, nella selezione di *prompt* di elevata qualità e nella loro messa a disposizione degli uffici. In questa prospettiva, il coordinamento non dovrebbe più riguardare soltanto criteri organizzativi, flussi informativi, priorità di trattazione o modalità di interlocuzione tra uffici, ma anche le forme attraverso le quali la conoscenza investigativa viene strutturata, interrogata, verificata e restituita dagli strumenti digitali.

Si tratta, in definitiva, di evitare che ogni ufficio proceda isolatamente, ripetendo gli stessi tentativi, commettendo gli stessi errori e sviluppando soluzioni non comunicanti. Se l'intelligenza artificiale diventerà, come appare probabile, parte ordinaria del lavoro investigativo, la qualità del suo impiego dipenderà anche dalla capacità della magistratura requirente di costruire un linguaggio professionale comune. Non un linguaggio rigido o burocratico, ma un insieme di criteri, cautele, formule operative e verifiche critiche che consentano di utilizzare la macchina senza esserne utilizzati, trasformando la tecnologia in uno strumento di coordinamento, qualità e responsabilità.

13. Governare l'innovazione invece di subirla.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di formulare una riflessione conclusiva che va oltre il tema, pur fondamentale, dell'intelligenza artificiale. In realtà, il confronto che oggi si è sviluppato attorno a *Copilot*, ai modelli linguistici generativi e più in generale alle nuove tecnologie applicate alla giustizia rappresenta soltanto l'ultima manifestazione di una questione assai più ampia: il rapporto tra la giurisdizione e il cambiamento.

La storia dell'organizzazione giudiziaria italiana dimostra come ogni significativa innovazione tecnologica sia stata inizialmente accolta da resistenze, timori e comprensibili diffidenze. È accaduto con il processo civile telematico, con la firma digitale, con la notificazione elettronica, con la progressiva digitalizzazione degli archivi e, più recentemente, con il processo penale telematico. In ciascuna di queste fasi le preoccupazioni non erano prive di fondamento. L'innovazione comporta inevitabilmente rischi, impone investimenti, richiede formazione e produce inevitabili difficoltà applicative.

E tuttavia, osservando oggi quelle stesse trasformazioni a distanza di anni, appare difficile immaginare un ritorno alla situazione precedente. Non perché la tecnologia abbia risolto ogni problema, ma perché essa ha consentito di affrontare problemi che il sistema tradizionale non era più in grado di gestire in modo efficace.

Il passaggio che la giustizia italiana è chiamata a compiere oggi presenta caratteristiche analoghe. Anche in questo caso il punto centrale non consiste nello

stabilire se l'intelligenza artificiale sia perfetta. Nessuna tecnologia lo è. Il punto è comprendere se gli strumenti oggi disponibili siano sufficientemente maturi da poter essere utilizzati sotto il controllo dell'uomo per migliorare l'efficienza e la qualità dell'attività giudiziaria.

La domanda, in altri termini, non è se l'intelligenza artificiale debba essere controllata. Nessuno mette in discussione questa esigenza. La domanda è se il controllo debba tradursi in governo dell'innovazione oppure nella sua sostanziale paralisi.

È una distinzione apparentemente sottile ma decisiva.

Governare significa conoscere, sperimentare, misurare, verificare e correggere. Significa individuare regole di utilizzo, costruire protocolli di sicurezza, definire limiti operativi e stabilire responsabilità. Significa, soprattutto, assumersi l'onere di prendere decisioni.

Paralizzare significa invece rinviare la decisione, trasformare ogni dubbio in un argomento per non agire, utilizzare l'incertezza come giustificazione dell'inazione.

Dal punto di vista culturale si tratta di due atteggiamenti profondamente diversi. Il primo considera l'innovazione un fenomeno che deve essere guidato. Il secondo la considera un fenomeno che deve essere evitato.

L'esperienza europea dimostra che gli ordinamenti più avanzati stanno progressivamente scegliendo la prima strada.

14. La lezione che emerge dalla comparazione europea.

La lettura delle esperienze straniere presenta un insegnamento particolarmente interessante. Non vi è infatti alcun ordinamento democratico che abbia scelto di affidare alle macchine la funzione giurisdizionale. Ma, allo stesso tempo, non vi è alcun ordinamento avanzato che abbia ritenuto possibile ignorare il fenomeno dell'intelligenza artificiale o sottrarsi al confronto con esso.

Ciò che emerge dalla comparazione non è una contrapposizione tra sostenitori e oppositori della tecnologia. Emergono piuttosto differenti modelli di governance.

Germania, Belgio, Norvegia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Irlanda e numerosi altri Stati stanno sperimentando strumenti destinati ad assistere l'attività professionale dei magistrati, senza mettere in discussione il ruolo centrale del decisore umano. In alcuni casi tali strumenti vengono utilizzati per attività di ricerca documentale; in altri per la traduzione di atti, la trascrizione delle udienze, la gestione documentale o la sintesi di materiali particolarmente complessi. In tutti i casi, tuttavia, si mantiene fermo un principio: la responsabilità finale appartiene sempre all'essere umano.

La comparazione fornisce però un secondo insegnamento, meno evidente ma forse ancora più importante. Nessuno dei sistemi esaminati considera l'immobilismo una strategia.

Anche gli ordinamenti più prudenti hanno compreso che la questione non può essere affrontata mediante un semplice rifiuto della tecnologia. L'intelligenza artificiale è già presente nella società, nelle imprese, nelle università, negli studi professionali e nelle pubbliche amministrazioni. Pensare che la giurisdizione possa collocarsi

stabilmente al di fuori di tale processo significherebbe probabilmente condannarla ad una crescente marginalità culturale e organizzativa.

Il problema, pertanto, non è se la giustizia debba confrontarsi con l'intelligenza artificiale. Il problema è come debba farlo.

15. Il magistrato del futuro e il rischio di una falsa alternativa.

Una parte del dibattito contemporaneo continua a essere condizionata da una rappresentazione dicotomica del problema. Da un lato si colloca il magistrato tradizionale, custode delle garanzie costituzionali e dell'esperienza giuridica; dall'altro la macchina, percepita come elemento estraneo, destinato ad alterare gli equilibri della funzione giudiziaria.

Si tratta, a ben vedere, di una falsa alternativa.

Il magistrato del futuro non sarà sostituito dall'intelligenza artificiale. Sarà piuttosto chiamato a lavorare in un contesto nel quale l'intelligenza artificiale costituirà uno degli strumenti normalmente disponibili, così come oggi avviene per le banche dati giuridiche, i sistemi di ricerca documentale o gli archivi digitali.

La vera differenza non sarà tra chi utilizza la tecnologia e chi non la utilizza. La vera differenza sarà tra chi la comprende e chi la subisce.

Per questa ragione la formazione rappresenta probabilmente il principale investimento che la magistratura dovrà affrontare nei prossimi anni. Comprendere il funzionamento di questi strumenti, conoscerne le potenzialità e individuarne i limiti costituisce una condizione indispensabile per poterli utilizzare consapevolmente.

Il problema non è diventare tecnici informatici.

Il problema è evitare che decisioni destinate ad incidere profondamente sull'organizzazione della giustizia vengano assunte da persone che non possiedono una sufficiente conoscenza degli strumenti sui quali sono chiamate a pronunciarsi.

La prudenza, in questo contesto, non coincide con l'ignoranza. Al contrario, presuppone la conoscenza. Da questo punto di vista, il magistrato del futuro dovrà essere insieme più tecnologicamente consapevole e più giuridicamente attrezzato. L'una cosa non esclude l'altra; al contrario, la seconda diventa condizione della prima. La disponibilità di strumenti capaci di produrre testi, sintesi e analisi non riduce il bisogno di cultura giuridica, ma lo aumenta. Soltanto chi possiede categorie solide può distinguere il risultato utile dalla semplificazione pericolosa, l'intuizione promettente dall'errore mascherato da ragionamento, l'ausilio operativo dalla surrettizia delega di responsabilità.

16. Conclusioni. Il vero rischio non è l'intelligenza artificiale.

Le riflessioni svolte consentono, a questo punto, di tornare alla domanda iniziale. Qual è oggi il principale problema della giustizia digitale italiana?

La risposta che emerge da queste pagine potrebbe apparire paradossale. Il problema principale non sembra essere l'intelligenza artificiale. Il primo problema è rappresentato dalla difficoltà di costruire un ecosistema informatico realmente integrato, nel quale applicativi, archivi e banche dati possano dialogare fra loro con livelli adeguati di sicurezza e interoperabilità.

Il secondo problema consiste nella tendenza a discutere della tecnologia attraverso categorie spesso astratte, senza verificare concretamente il funzionamento degli strumenti disponibili e i livelli di protezione effettivamente garantiti.

Il terzo problema, forse il più delicato, riguarda il rischio di confondere la prudenza con il rinvio permanente delle decisioni.

Naturalmente nessuno può sostenere che l'intelligenza artificiale sia priva di criticità. Al contrario, proprio la rilevanza costituzionale della funzione giurisdizionale impone un approccio rigoroso, consapevole e responsabile. Ma la responsabilità istituzionale non consiste soltanto nel segnalare i rischi. Consiste anche nell'individuare soluzioni.

In questa prospettiva appare difficile non rilevare come una parte del dibattito contemporaneo sembri talvolta concentrarsi quasi esclusivamente sulle ragioni del dubbio, senza affrontare con uguale determinazione il problema della costruzione di modelli operativi sostenibili. È una posizione intellettualmente rispettabile, ma che rischia di lasciare senza risposta la domanda fondamentale posta dalla trasformazione digitale della giustizia: come migliorare concretamente il lavoro di chi è chiamato ogni giorno ad amministrare il diritto.

La vera sfida non consiste nello scegliere tra innovazione e tradizione. Consiste nel comprendere come i principi fondamentali della giurisdizione possano essere preservati proprio attraverso una modernizzazione intelligente degli strumenti di lavoro.

Se le garanzie tecniche risultano adeguate, se il controllo umano rimane effettivo, se la responsabilità della decisione continua ad appartenere integralmente al magistrato e se gli strumenti vengono utilizzati esclusivamente come supporto all'attività professionale, il problema non è più comprendere perché utilizzare l'intelligenza artificiale¹⁰.

La domanda, semmai, diventa un'altra. Occorre chiedersi se, di fronte alle enormi difficoltà organizzative che caratterizzano la giustizia contemporanea, sia davvero sostenibile rinunciare a strumenti capaci di restituire tempo, energie e qualità all'esercizio della funzione giurisdizionale. Perché, in definitiva, il vero rischio per la giustizia non sembra essere rappresentato dall'intelligenza artificiale governata dall'uomo.

Il rischio più concreto è che, nel timore di governarla, si finisca semplicemente per lasciare che il futuro venga costruito da altri.

La questione centrale non riguarda dunque la sostituzione del giudice, scenario che la stessa comparazione europea tende unanimemente ad escludere, bensì

¹⁰ Artificial Intelligence Act, artt. 14 e 86.

l'individuazione delle modalità attraverso le quali la tecnologia possa contribuire a migliorare l'organizzazione e la qualità della giurisdizione¹¹.

Questa, in realtà, la vera sfida.

Se dunque il futuro della giustizia digitale dipenderà dalla capacità di governare l'intelligenza artificiale, il compito della magistratura non sarà quello di opporre alla tecnica una difesa puramente identitaria della funzione, ma di trasformare la tecnica in uno strumento coerente con la funzione. Ciò richiede investimenti, formazione, interoperabilità, sicurezza, ma anche una cultura professionale capace di comprendere che il problema non è più evitare l'ingresso dell'intelligenza artificiale nella giustizia. Il problema è impedire che essa vi entri senza regole, senza consapevolezza e senza una direzione istituzionale all'altezza della posta in gioco.

Per gli uffici di procura, in particolare, questa direzione istituzionale dovrà tradursi in una politica nazionale di costruzione e condivisione della conoscenza investigativa digitale: non solo banche dati interoperabili, ma anche *prompt* verificati, modelli di analisi, criteri comuni di controllo degli *output* e circuiti di apprendimento tra uffici. È su questo terreno che si misurerà, probabilmente, la capacità della magistratura requirente di non limitarsi a usare l'intelligenza artificiale, ma di farne uno strumento di coordinamento, qualità e responsabilità.

¹¹ CEPEJ, *Guidelines on Artificial Intelligence and Judicial Systems*, Strasburgo, 2025.